

Prot. n. 230u-bis/2021

Invio via e-mail

Calderara di Reno (BO), 25 novembre 2021

Spett.le

5<sup>^</sup> Commissione

Programmazione economica, Bilancio

SENATO DELLA REPUBBLICA

Alla c.a. **Presidente Sen. Daniele Pesco**

[daniele.pesco@senato.it](mailto:daniele.pesco@senato.it)

**Oggetto:** A.S. 2448 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - Proposte di emendamento

### Chi siamo

Federmetano, costituita nel 1948, associa il maggior numero di proprietari di stazioni di servizio per la distribuzione del metano ad uso autotrazione a livello nazionale. Parte di questi operatori svolge anche attività di fornitura e trasporto di metano mediante carri bombolai per usi autotrazione, civile, industriale ed emergenze sui metanodotti, con una potenzialità di un milione di mc/giorno.

Rappresenta un quarto della rete italiana degli impianti di distribuzione del gas naturale per autotrazione (oltre 15 milioni di rifornimenti/anno). È presente sui tavoli tecnici e istituzionali a livello statale, regionale, locale e internazionale, come riferimento per l'elaborazione di norme di settore. Lo scopo principale di Federmetano è la tutela e lo sviluppo del gas naturale e del biometano per autotrazione in tutte le sue declinazioni:

- CNG (Compressed Natural Gas), gas naturale compresso di ampio utilizzo in Italia e in molte nazioni del mondo;
- LNG (Liquefied Natural Gas), gas naturale liquefatto, in forte espansione sia in Italia che nel mondo;
- RNG (Renewable Natural Gas), gas naturale da fonti rinnovabili (bio, eolico, solare), sta rapidamente sostituendo il CH<sub>4</sub> fossile in Italia e in Europa;
- H-NG (Hydrogen & Natural Gas), la miscela di metano e idrogeno, è stata riconosciuta dalla comunità scientifica come il ponte tecnico per introdurre l'economia dell'idrogeno nel mercato energetico.

Dal 2009 Federmetano ha attivato un servizio di affiliazione per le officine del settore, riconosciute come fondamentale anello nel processo di revisione periodica dei serbatoi e di installazione di impianti a CNG su qualsiasi tipo di veicolo.

### Premessa

Nel settore del gas naturale autotrazione l'Italia rappresenta una vera e propria eccellenza a livello internazionale: nel nostro Paese si trova il maggior numero di stazioni di rifornimento (quasi 1500 di CNG e 108 di LNG) e di veicoli circolanti (oltre 1 milione), nonché una filiera di consolidata esperienza e affidabilità che dà lavoro a oltre

20.000 addetti. Una realtà che ha conosciuto un considerevole sviluppo soprattutto negli ultimi 10 anni, in cui la rete distributiva è raddoppiata grazie anche alle politiche attuate a livello nazionale e regionale per il recepimento della Direttiva 2014/94/UE sullo sviluppo dell'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI).

Stiamo vivendo ora un periodo di grande difficoltà a causa del caro energia. Infatti il prezzo di riferimento del gas per l'anno termico avviato il 1° ottobre, in confronto al medesimo periodo dell'anno scorso, è più che quadruplicato, raggiungendo livelli mai visti da quando sono stati liberalizzati i mercati dell'energia. A differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo della materia prima gas rappresenta la quasi totalità del nostro "prodotto finito".

Di conseguenza, dal 1° ottobre scorso si stanno verificando forti aumenti nei prezzi di vendita al pubblico sui distributori, anche se molti nostri associati stanno cercando di limitare l'impatto dell'accrescimento del costo del gas vendendo agli utenti finali al di sotto dei margini di ricavo.

Questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa. Si consideri che nel 2020 il 20% del gas naturale utilizzato in autotrazione è stato biometano (percentuale che - da nostre stime - potrebbe raggiungere quota 30% nel 2021) e che prospetticamente questa risorsa rinnovabile potrebbe coprire il 25% dei consumi totali del trasporto nazionale su gomma rendendolo 100% rinnovabile.

Alla luce di ciò, chiediamo che il nostro settore sia sostenuto in questa fase di criticità con alcune misure da inserire nel Disegno di Legge di Bilancio. Di seguito illustriamo le nostre proposte.

### Proposte di emendamento all'A.S. 2448

#### 1) Applicazione IVA agevolata 5% all'uso autotrazione del gas naturale

##### EMENDAMENTO

##### Art.158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

[...]

*“Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:*

##### Art. 158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall' articolo 194 della presente legge.”



## Motivazione

Nel contesto generale di aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico, il prezzo del gas all'origine è aumentato di oltre 5 volte, raggiungendo livelli mai visti dal dopoguerra a oggi. In particolare, mentre gli altri carburanti stanno registrando aumenti inferiori al 30%, il metano per auto risulta l'unico carburante il cui prezzo al pubblico è più che raddoppiato nelle ultime settimane, andando spesso a superare – talvolta anche abbondantemente – i prezzi al pubblico di benzina e gasolio. Secondo le attuali previsioni, questa situazione dei prezzi del gas fuori controllo rischia di protrarsi nei prossimi mesi fino a primavera del 2022.

Questa situazione va a colpire una fascia di clienti che ha scelto il metano, oltre che per le sue proprietà ambientali, anche per la sua convenienza economica. Tra l'utenza privata, sono specialmente le famiglie a basso reddito a usufruire di questo carburante.

**L'emendamento è volto a ridurre l'enorme impatto che l'aumento del prezzo del gas ha avuto sul settore metano autotrazione a tutela dell'utenza.**

Il Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130 (cd. "Salva bollette"), all'Art. 2, ha ridotto alcuni oneri ARERA che incidono in modo marginale (circa €/kg 0,016) sul prezzo al pubblico del metano per auto, ma ha escluso l'uso autotrazione del gas dall'IVA agevolata al 5% riconosciuta agli usi civili e industriali, che invece farebbe la differenza (circa €/kg 0,21).

**Chiediamo pertanto, per il primo trimestre del 2022, che la riduzione dell'IVA al 5% già concessa alle somministrazioni di gas naturale per usi civili e industriali sia estesa anche al metano autotrazione, in modo che gli operatori del settore possano applicare questa riduzione agli utenti finali.**

In base a una nostra stima, ipotizzando l'adozione dell'IVA al 5% per l'uso autotrazione del gas naturale a partire da gennaio e fino a marzo 2022, l'aggravio per lo Stato da minor gettito IVA sarebbe di circa 6,5 milioni di euro mensili. Va tuttavia rilevato che il forte accrescimento dei prezzi "alla pompa" sta portando alle casse dello Stato un maggior gettito IVA (+24 milioni di euro circa) nell'ultimo trimestre del 2021.

## 2) Credito d'imposta per acquisto di gas naturale autotrazione agli autotrasportatori

### EMENDAMENTO

#### Art.158

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

[...]

*“Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:*

158-bis

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/ Credito d' imposta per l'acquisto di gas naturale autotrazione per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore



economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”

## Motivazione

Sempre al fine di mitigare gli effetti avversi dell'aumento del prezzo del gas, proponiamo un emendamento che riconosca alle imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio un credito d'imposta del 20% per gli acquisti di gas naturale per autotrazione. Queste imprese, in virtù del regime normativo sulle detrazioni fiscali, non avrebbero beneficio dalla riduzione dell'aliquota IVA sopra proposta.

L'aumento del prezzo del gas ha gravemente colpito anche le imprese di autotrasporto che, per ragioni economiche, commerciali e ambientali, hanno scelto il gas naturale come soluzione per rendere più "verde" la propria flotta di mezzi pesanti. Questi veicoli hanno un costo di acquisto superiore a quelli diesel, che veniva gradualmente ammortizzato dal minor costo del gas rispetto al gasolio. Oggi questo differenziale si è praticamente annullato. Chiediamo dunque un sostegno per il primo trimestre 2022 affinché il settore dell'autotrasporto non interrompa in questa fase così critica il percorso di transizione intrapreso verso una mobilità *green*.

Secondo una nostra stima, l'onere per lo Stato relativamente a questa misura ammonterebbe a circa 10 milioni di euro per il primo trimestre 2022.



FEDERAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI E TRASPORTATORI DI METANO

Via L. Bizzarri, 9 - 40012 - Calderara di Reno (BO)

C.F. 80061090371 - P. IVA 03461061206

Tel. 051.400357 - Fax 051.401317

✉ info@federmetano.it - federmetano@pec.it 🌐 www.federmetano.it

### 3) Esenzione pedaggi autostradali per mezzi pesanti a gas naturale (CNG ed LNG)

#### EMENDAMENTO

##### Art. 155

(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

[...]

*Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:*

##### Art. 155-bis

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“1) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)”.

#### Motivazione

L'emendamento proposto introdurrebbe l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali per i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci alimentati a gas naturale. Analoga misura è già stata introdotta in Germania dal 1° gennaio 2019 e, nell'ultimo semestre del 2020, anche da alcune tratte autostradali in Italia (es. Bre.Be.Mi). Questo provvedimento consentirebbe alle imprese di autotrasporto che utilizzano mezzi superiori alle 7,5 tonnellate di fronteggiare meglio l'attuale emergenza e proseguire il percorso intrapreso di transizione ecologica.

Oltre alle suddette misure, proponiamo i seguenti emendamenti finalizzati ad aumentare il parco circolante a metano in Italia.

### 4) Introduzione di incentivi per la trasformazione a gas naturale

#### EMENDAMENTO

##### Art. 155

(Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)

[...]

*Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:*

##### Art. 155-bis

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)



1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:
  - a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;
  - b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

## Motivazione

Per ampliare le possibilità di ridurre le emissioni in veicoli già circolanti, si chiede di incentivare con un contributo di € 900 la conversione a gas naturale/biometano di veicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio e ibridi. Questi incentivi possono essere erogati direttamente all'utenza sotto forma di sconto sul costo della trasformazione, con rimborso alle imprese di installazione da parte dei costruttori e/o importatori degli impianti di alimentazione, i quali - a loro volta - potrebbero recuperare l'importo mediante credito d'imposta.



## 5) Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1 nuovi alimentati a gas naturale/biometano

### EMENDAMENTO

#### Art. 131

(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

[...]

*Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:*

#### Art. 131-bis

(Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1 nuovi alimentati a gas naturale/biometano)

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.



FEDERAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI E TRASPORTATORI DI METANO

Via L. Bizzarri, 9 - 40012 - Calderara di Reno (BO)

C.F. 80061090371 - P. IVA 03461061206

Tel. 051.400357 - Fax 051.401317

info@federmetano.it - federmetano@pec.it [www.federmetano.it](http://www.federmetano.it)

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009.

## Motivazione

Per sostenere la decarbonizzazione dei trasporti, proponiamo un incentivo ad hoc per l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi a gas naturale, in modo da incrementare la percentuale di mezzi a metano rispetto al circolante totale e favorire così un maggiore utilizzo del biometano in autotrazione.

## Conclusioni

Le misure proposte aiuterebbero l'utenza (famiglie e imprese) e gli operatori del settore gas naturale autotrazione (distribuzione stradale, officine after-market, costruttori) a superare un periodo di eccezionali tensioni di mercato, la cui criticità non ha precedenti nella storia del "metano per auto" dal dopoguerra a oggi. Quanto richiesto consentirebbe inoltre di salvaguardare e valorizzare gli investimenti - pubblici e privati - compiuti negli ultimi anni per la crescita, il consolidamento, l'ammodernamento (selfizzazione) e il *greening* (biometano e RNG) di questo fiore all'occhiello del nostro Paese.

Ringraziando per l'attenzione concessaci, rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

FEDERMETANO  
Ing. Dante Natali  
(Presidente)

